

BGer 8C 4/2018 vom 13. Februar 2018

Bundesgericht, 2018-02-13, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_8C_4_2018

FR: TF 8C 4/2018 du 13 février 2018

IT: TF 8C 4/2018 del 13 febbraio 2018

Regeste

Assistenza sociale (domicilio) | Sanità & sicurezza sociale

Erwägungen

E. 1.1

Il Tribunale federale, in qualità di Corte suprema della Confederazione (art. 1 cpv. 1 LTF), verifica la corretta applicazione del diritto federale (art. 95 LTF). Il diritto cantonale (ticinese), salvo eccezioni non realizzate in concreto (art. 95 lett. e e d LTF), non costituisce un motivo di ricorso. Il rinvio a disposizioni o a concetti del diritto federale nella legislazione cantonale, segnatamente nelle leggi ticinesi sull'armonizzazione e il coordinamento delle prestazioni sociali (RL 6.4.1.2) o sull'assistenza sociale dell'8 marzo 1971 (RL 6.4.11.1), non muta la natura cantonale delle disposizioni in questione (DTF 140 III 298 consid. 2 pag. 300; 138 I 232 consid. 2.4 pag. 236 seg.; nel campo dell'assistenza sociale cfr. sentenza 8C_294/2011 del 21 agosto 2012 consid. 1.2 non pubblicato in DTF 138 V 310).

E. 1.2

Tuttavia, è possibile fare valere che l'errata applicazione del diritto cantonale costituisce una violazione del diritto federale - in particolare perché arbitraria ai sensi dell' art. 9 Cost. Secondo giurisprudenza, l'arbitrio non si realizza già qualora la soluzione proposta con il ricorso possa apparire sostenibile o addirittura preferibile a quella contestata; il Tribunale federale annulla la pronuncia criticata solo se il giudice del merito ha emanato un giudizio che appare - e ciò non solo nella motivazione bensì anche nell'esito - manifestamente insostenibile, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivo di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento della giustizia e dell'equità (DTF 140 III 16 consid. 2.1 pag. 18 seg.; 138 I 332 consid. 6.2 pag. 239). Le esigenze in queste evenienze sono accresciute (art. 106 cpv. 2 LTF) e i ricorrenti devono esporre in maniera chiara e dettagliata, confrontandosi puntualmente con tutti i considerandi del giudizio impugnato, in quale misura sarebbero violati i diritti fondamentali (DTF 139 I 229 consid. 2.2 pag. 232; 138 V 67 consid. 2.2 pag. 69).

E. 2

Il ricorso in gran parte non si confronta con i considerandi del Tribunale cantonale delle assicurazioni. Il ricorrente in maniera apodittica e inammissibile si limita a riproporre la propria tesi, senza nemmeno tentare di dimostrare l'insostenibilità del giudizio cantonale. La Corte cantonale ha fondato la sua decisione su una serie di dati oggettivi, che hanno convinto i giudici ticinesi a stabilire il domicilio del ricorrente a Cadenazzo e non a Losone. A torto, il ricorrente rimprovera poi alla Corte cantonale di impedirgli di vivere liberamente

dove meglio desidera. Egli pare dimenticare che la procedura riguarda esclusivamente la richiesta di prestazioni assistenziali, aiuti finanziati esclusivamente dallo Stato (conseguentemente con le entrate fiscali). È quindi comprensibile che le autorità cantonali adottino misure d'indagine per verificare che le prestazioni siano erogate conformemente alle leggi. La pretesa violazione dell' art. 13 Cost. , non sollevata dinanzi ai giudici ticinesi (DTF 142 I 155 consid. 4.4.6 pag. 158 seg., ma comunque ammissibile avendo questi pieno potere d'esame ed essendo tenuti ad applicare il diritto d'ufficio) in ogni caso è inconsistente, visto che il ricorrente non tenta nemmeno di evocare l'uso di mezzi di prova illeciti. È opportuno sottolineare che il ricorrente non è stato oggetto di riprese filmate, intercettazioni telefoniche, postali o ambientali o ancora di perquisizioni o pedinamenti, ma le autorità cantonali si sono basate sui documenti agli atti e sugli accertamenti della polizia, la quale si è limitata a osservare la presenza dell'automobile, la vuotatura della cassetta delle lettere e a sentire persone vicine. Le tesi del ricorrente sono in definitiva da rigettare. Per il resto, si può rinviare ai considerandi del giudizio cantonale (art. 109 cpv. 3 LTF).

E. 3

Ne segue che il ricorso, manifestamente infondato, nella misura in cui è ammissibile, deve essere respinto secondo la procedura semplificata dell' art. 109 cpv. 2 lett. a LTF . La domanda di assistenza giudiziaria non può trovare accoglimento siccome il ricorso era sin dall'inizio sprovvisto di ogni possibilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF). Le spese dovrebbero seguire la soccombenza, tuttavia la precaria situazione finanziaria "drammatica" del ricorrente comporterebbe con molta probabilità l'impossibilità di ogni incasso con la conseguenza che sarebbero causate ancora ulteriori spese per la Confederazione. In tali circostanze, conviene prescindere eccezionalmente dalla riscossione di spese (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.